



Decreto Rettorale n. 2067/2022 prot. 61138 del 01/07/2022

LA RETTRICE

- VISTO** l'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, modificato dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (con l'art. 1, comma 291);
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza emanato con Decreto Rettorale n. 3689 del 29.10.2012, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 261 dell'8.11.2012, integrato con Decreto Rettorale n. 2892 del 18.9.2015, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 230 del 3.10.2015 (introduzione dell'art. 14-bis Scuola di Ingegneria Aerospaziale), modificato con Decreto Rettorale n. 1549 del 15.5.2019, prot. n. 0043905, pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 122 del 27.5.2019;
- VISTO** l'art. 1, comma 292, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 con il quale è stata approvata la possibilità per le Università di organizzare, nell'ambito delle attività a tempo parziale di cui all'art. 11 comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 2012 n. 68, anche quelle di tutorato;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 765/2017 del 6 marzo 2017 con il quale è stato emanato il "Regolamento per l'attività di collaborazione studenti", successivamente modificato dal Decreto Rettorale n. 1744/2018 del 3 luglio 2018 e dal Decreto Rettorale n. 1052/2019 del 25/03/2019;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico n. 141/2022 del 14 giugno 2022 e del Consiglio di Amministrazione n. 254/22 del 23 giugno 2022 che hanno approvato le modifiche al Regolamento per l'attività di collaborazione degli studenti

DECRETA

l'emanazione del Regolamento per l'attività di collaborazione degli studenti approvato dal Senato Accademico con deliberazione n. 141/2022 del 14 giugno 2022 e dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 254/22 del 23 giugno 2022.

Il Regolamento, allegato quale parte integrante del presente decreto, entra in vigore a partire dall'a.a. 2022/2023 ed è pubblicato sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma entro il primo giorno lavorativo successivo all'emanazione.

Il presente provvedimento caduca ogni altro atto o provvedimento con esso incompatibile ed è acquisito alla raccolta nell'apposito registro.

F.to LA RETTRICE



REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI

TITOLO I

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Sapienza Università di Roma, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 e ss.mm.ii., su diritto allo studio, attiva rapporti di collaborazione a tempo parziale con studenti iscritti ai propri corsi di studio per migliorare l'erogazione dei servizi resi a sostegno e promozione del diritto allo studio e per favorire il coinvolgimento dello studente nella realtà universitaria. Il presente Regolamento ne disciplina le modalità di attribuzione ed erogazione. Le collaborazioni a tempo parziale sono remunerate mediante attribuzione di borse di collaborazione.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **Studenti:** coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di studio di Sapienza Università di Roma, entro la durata legale del corso;
- **Borsa di collaborazione:** compenso destinato agli studenti che svolgono attività di supporto a tempo parziale nell'ambito dei servizi resi da Sapienza Università di Roma alla propria utenza studentesca;
- **Attività di collaborazione:** la prestazione richiesta allo studente;
- **Atti di incarico:** gli atti che regolamentano l'attività di collaborazione;
- **Studente iscritto fuori corso:** è lo studente che è stato iscritto per tutta la durata legale del corso di studio senza aver conseguito il titolo finale;
- **Studente iscritto ripetente (valido ai soli fini del presente Regolamento):** è lo studente che non ha raggiunto i requisiti previsti dal proprio corso di studi per il passaggio all'anno di corso successivo o lo studente che ha effettuato un passaggio di corso di studio ed è stato iscritto ad un anno di corso già frequentato.

Art. 3 – Risorse finanziarie

L'ammontare del finanziamento delle borse di collaborazione è stabilito dal Consiglio di Amministrazione d'Ateneo in fase di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio e allocato su apposito "conto".

Art. 4 – Modalità di ripartizione delle borse di collaborazione e dei relativi fondi a Facoltà e Dipartimenti

Le borse di collaborazione e i relativi fondi sono ripartite tra le strutture con uno o più Decreti Rettorali secondo i seguenti indicatori definiti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 22 marzo 2016 e del 5 aprile 2016:

- per il 50% in proporzione al numero degli studenti immatricolati ed iscritti in corso nell'anno accademico precedente ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario di ciascuna Facoltà. Per i corsi interfacoltà si tiene conto della assegnazione amministrativa degli studenti immatricolati e iscritti a quel corso di studio (fonte rilevazione Infostud);
- per il 25% in base al numero di posti nelle biblioteche per ore di utilizzo settimanale (fonte rilevazione SBS);
- per il 25% in base al numero di posti nei laboratori per ore di utilizzo settimanale (fonte rilevazione Collegio dei Direttori).

Inoltre, in sede di distribuzione delle borse, si tiene conto della clausola di salvaguardia che limita le variazioni a $\pm 15\%$ rispetto al numero delle borse assegnate nell'anno precedente parametrato



al finanziamento complessivo. Le Facoltà dividono le borse di collaborazione loro attribuite tra i Dipartimenti afferenti, tenendo anche conto delle esigenze delle Presidenze per le strutture di loro pertinenza.

Lo stanziamento ricevuto dalle Facoltà e dai Dipartimenti può essere integrato con fondi concessi da Enti pubblici o privati, dal Ministero dell'Università e della Ricerca nonché dalle stesse Facoltà e Dipartimenti afferenti.

Art. 5 - Modalità di richiesta e distribuzione delle borse a Strutture dell'Amministrazione Centrale e Centri interdipartimentali, di ricerca e di servizi

Le Strutture dell'Amministrazione, il Polo museale, il Sistema Bibliotecario Sapienza nonché i centri di servizi e di ricerca e servizi interessati presentano, entro il 30 aprile di ogni anno, una richiesta motivata di assegnazione di borse di collaborazione al Direttore dell'Area Offerta formativa e diritto allo studio, titolare di un budget previsionale deliberato a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione.

Una Commissione nominata dal Rettore, composta dal Direttore dell'Area Offerta formativa e diritto allo studio, da due Direttori delle Aree dell'Amministrazione a rotazione annuale, dal responsabile del Settore Diritto allo studio, con funzioni di segretario e da un rappresentante degli studenti eletti in Consiglio di Amministrazione (i due studenti eletti in seno al Consiglio si alternano di anno in anno), elabora una proposta di distribuzione delle borse di collaborazione da assegnare alle Strutture di cui al presente articolo. La Commissione, su proposta del Rettore, può essere integrata mediante la nomina di Prorettori e/o Delegati con competenze nel settore. La Commissione nella ripartizione delle borse tiene conto, nell'ambito dei fondi disponibili in bilancio:

- a) delle richieste pervenute dalle singole strutture con l'applicazione della clausola di salvaguardia che limita le variazioni a $\pm 15\%$ rispetto al numero delle borse assegnate nell'anno precedente parametrato al finanziamento complessivo;
- b) della ammissibilità, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, dei progetti di collaborazione presentati.

La proposta di distribuzione elaborata dalla Commissione è sottoposta agli Organi collegiali per approvazione.

Art. 6 - Attività previste e modalità di svolgimento

Le attività di supporto per le quali è prevista la collaborazione degli studenti sono le seguenti:

- funzionamento di Biblioteche, Musei e Strutture sportive di Sapienza Università di Roma aperte alla totalità degli studenti;
- funzionamento di laboratori di Sapienza Università di Roma;
- funzionamento di strutture didattiche integrate (aule multimediali, sale studio, etc.);
- promozione dell'offerta formativa dell'Università e degli eventi legati all'orientamento;
- servizi di accoglienza, orientamento, informazione, archiviazione;
- servizi di supporto in favore degli studenti disabili.

I compiti da affidare agli studenti "borsisti" sono esclusivamente di supporto al funzionamento delle strutture. I "borsisti" non possono in alcun modo sostituire il personale docente, tecnico o amministrativo dovendo, peraltro, svolgere detti compiti sotto il diretto coordinamento del personale strutturato.

La collaborazione deve svolgersi sotto la diretta responsabilità del Responsabile della Struttura di assegnazione, al quale compete l'accertamento delle eventuali violazioni al codice di comportamento da parte del "borsista", la valutazione annuale sull'attività effettuata da ciascuno "borsista" e l'efficacia del servizio attivato.



La collaborazione deve essere svolta all'interno degli spazi utilizzati da Sapienza Università di Roma per le proprie attività e nei luoghi, anche esterni, se preventivamente autorizzati per l'espletamento delle attività.

Le prestazioni sono rese secondo le modalità (compresa quella da remoto) e nei periodi stabiliti dal Responsabile della Struttura al quale è stato assegnato il "borsista".

L'eventuale affiancamento al personale tecnico-amministrativo durante l'espletamento della collaborazione (archiviazione, utilizzo di applicativi informatici di base, fotocopie, ecc.) non può sostituire l'attività del personale strutturato, non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

È prevista la possibilità di far svolgere, nell'ambito delle attività di collaborazione, anche attività di tutorato.

Art. 7 - Destinatari

Destinatari dei contratti di collaborazione per attività a tempo parziale sono esclusivamente gli studenti iscritti fino al primo anno fuori corso, ai seguenti corsi di studio di Sapienza Università di Roma:

- Laurea;
- Laurea Magistrale;
- Laurea Magistrale a ciclo unico;
- Laurea Magistrale a percorso unitario

Art. 8 - Durata

Le prestazioni richieste allo studente per la collaborazione sono stabilite in 150 ore per ciascun anno accademico, da ripartire in base alle esigenze interne della Struttura di assegnazione e, orientativamente, con un impegno orario non inferiore a 2 ore e non superiore, di norma, a 4 ore giornaliere. Al termine delle 150 ore il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

Il Responsabile della Struttura nel solo caso in cui lo studente assegnatario dell'atto di incarico, dopo l'inizio dell'attività, decada o rinunci a parte delle ore della borsa stessa, può attingere alla graduatoria di merito ed assegnare al primo idoneo in graduatoria un atto di incarico a copertura delle ore residuali. In caso di particolari esigenze dell'Amministrazione centrale sono ammesse quantificazioni diverse nei limiti previsti dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012.

Lo studente può beneficiare di una sola borsa di collaborazione per ciascun anno accademico.

Art. 9- Compenso e modalità di liquidazione

Per la collaborazione dello studente è prevista l'attribuzione di un compenso che è esente da imposte.

Il compenso minimo è pari a € 1.295,00 e corrisponde all'importo ordinario eventualmente modificabile dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti dell'ammontare previsto dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012.

L'importo complessivo del compenso viene liquidato, di norma, in due rate, ciascuna al raggiungimento di 75 ore di attività di collaborazione, subordinatamente all'autorizzazione al pagamento, firmata dal Responsabile della Struttura, attestante che lo studente ha fornito la propria collaborazione nel rispetto dei principi di efficacia, serietà e disciplina, in conformità al codice di comportamento allegato al presente Regolamento accettato dallo studente con l'atto di incarico. Lo studente, in caso di rinuncia o conseguimento della laurea, ha diritto al pagamento delle ore lavorate se effettuate in numero superiore a 25.



Nel caso in cui lo studente subentri nell'atto di incarico il compenso è erogato in un'unica soluzione al termine dell'attività svolta, qualunque sia il numero residuale di ore lavorate. Nel caso di risoluzione dell'atto di incarico per comprovati motivi disciplinari, il beneficiario non riceverà alcun emolumento.

Art. 10- Copertura assicurativa

Sapienza Università di Roma provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni a favore degli studenti che prestano la loro collaborazione in base al presente Regolamento.

TITOLO II

Art. 11- Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare alle selezioni per l'assegnazione di attività di collaborazione gli studenti in possesso dei requisiti sotto indicati:

a. Studenti iscritti a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario

- essere iscritti regolarmente all'anno accademico in cui è indetto il concorso a partire dal secondo anno del proprio corso di studi e fino al primo anno fuori corso;
- aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti formativi universitari previsti dal proprio percorso formativo, con riferimento all'anno accademico precedente a quello in cui è indetto il concorso.

b. Studenti immatricolati a corsi di laurea magistrale

- essere iscritti al 1° anno all'anno accademico in cui è indetto il concorso. Nelle valutazioni relative alla presente tipologia di studenti si deve, necessariamente, considerare anche la carriera della laurea.

Se la pregressa carriera di laurea non è italiana, la stessa dovrà essere convertita nel sistema di valutazione italiano e inserita manualmente nel sistema.

Per studenti la cui carriera non è convertibile verrà richiesto il sostenimento dell'esame SAT (Scholastic Assessment Test).

c. Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale ad anni successivi al primo

- essere iscritti, all'anno accademico in cui è indetto il concorso a partire dal secondo anno del proprio corso di studi e fino al primo anno fuori corso.

Nelle valutazioni relative alla presente tipologia di studenti si deve, necessariamente, considerare anche la carriera della laurea.

Se la pregressa carriera di laurea non è italiana, la stessa dovrà essere convertita nel sistema di valutazione italiano e inserita manualmente nel sistema.

Per studenti la cui carriera non è convertibile verrà richiesto il sostenimento dell'esame SAT (Scholastic Assessment Test).

- aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti formativi universitari previsti dal proprio percorso formativo, con riferimento all'anno accademico precedente a quello in cui è indetto il concorso.

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata anche prima della effettiva immatricolazione o iscrizione all'anno accademico in cui è indetto il concorso. In questa circostanza, in caso di vincita, prima di poter iniziare l'attività di collaborazione è necessario perfezionare l'immatricolazione o iscrizione entro il termine indicato nel Manifesto degli Studi dell'anno accademico di riferimento.



Art. 12 - Requisiti specifici di ammissione (opzionali)

Nel bando di concorso, stilato secondo il presente Regolamento e il cui format, non modificabile in aspetti essenziali, è reso disponibile nella pagina web istituzionale dedicata alle borse di collaborazione, possono essere indicati ulteriori e specifici requisiti rispetto a quelli generali che lo studente deve possedere per partecipare al concorso, da individuarsi tra i seguenti:

- a) un esame, da un elenco di almeno tre esami, che lo studente deve aver superato nel corso della sua carriera universitaria;
- b) possesso di una media ponderata minima di "X/30" (esplicitata in sede di emanazione del bando di concorso), con riferimento agli esami sostenuti nella carriera universitaria, da calcolare come specificato nel manuale operativo di cui al successivo art. 11;
- c) Valore minimo della media ponderata;
- d) la conoscenza di una o più lingue straniere e/o essere madrelingua;
- e) Conoscenza lingua italiana per studenti di madrelingua non italiana;
- f) ulteriori eventuali competenze da esplicitare nel bando di concorso purché riconducibili in ogni caso alla carriera universitaria.

Art. 13- Esclusioni

Sono esclusi dalla selezione gli studenti:

- che sono risultati vincitori, nell'anno accademico in cui è indetto il concorso, di un'altra borsa di collaborazione e abbiano formalmente accettato l'incarico;
- che abbiano già presentato otto domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di borse di collaborazione nello stesso anno accademico di riferimento del presente bando di concorso;
- non in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel bando di concorso;
- in possesso di un titolo universitario, sia laurea di Vecchio Ordinamento (ante D.M. n. 509/99) che di ordinamento di cui al D.M. n. 509/99 o D.M. n. 270/04, che sia superiore o di pari livello al titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso di studio a cui sono immatricolati o iscritti nell'anno accademico in cui è indetto il concorso;
- che si iscrivono a corsi singoli;
- che negli anni accademici precedenti o in quello in cui è indetto il concorso hanno presentato un'autocertificazione non veritiera agli Organi o Uffici dell'Università e che, pertanto, sono stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi (art. 10 del D. Leg. n. 68/2012);
- che hanno svolto una collaborazione negli anni accademici precedenti o in quello in cui è indetto il concorso e che sono incorsi nella decadenza dalla borsa di collaborazione a seguito di infrazioni al codice di comportamento;
- che si sono trasferiti ad altra sede universitaria per l'anno accademico in cui è indetto il concorso;
- che hanno rinunciato agli studi per l'anno accademico in cui è indetto il concorso;
- che hanno sospeso gli studi per l'anno accademico in cui è indetto il concorso;
- che sono iscritti oltre il 1 anno fuori corso.

TITOLO III

Art. 14 - Procedure per l'attribuzione delle borse di collaborazione

Per l'ammissione, la selezione e l'attribuzione delle collaborazioni agli studenti immatricolati/iscritti a Sapienza Università di Roma vengono emanati appositi bandi di concorso (conformi al format reso disponibile nella pagina web istituzionale dedicata alle borse di



collaborazione, non modificabile in aspetti essenziali), dalle Strutture assegnatarie delle collaborazioni medesime secondo i requisiti e le modalità indicate nei bandi stessi.

Le procedure concorsuali sono gestite mediante il supporto della piattaforma informatica elaborata in collaborazione dal Centro InfoSapienza e sono descritte all'interno di un manuale operativo destinato sia allo studente che al personale amministrativo.

Art. 15 - Emanazione e pubblicità del bando di concorso

I Presidi e i Direttori dei dipartimenti, di norma a partire dal mese di settembre di ciascun anno, provvedono con proprio dispositivo ad emanare un bando di concorso e a renderlo pubblico mediante la diffusione nel sito web della Struttura e in quello di Sapienza Università di Roma a norma di legge. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione non deve essere inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di emanazione.

I bandi per le Strutture dell'Amministrazione Centrale sono emessi con Decreto Rettorale e ad essi viene data idonea pubblicità sul sito web di Sapienza Università di Roma a norma di legge.

Art. 16- Calcolo del merito dello studente

Nel formulare le graduatorie vengono selezionate esclusivamente le domande presentate dagli studenti che abbiano i requisiti di ammissione e che non abbiano situazioni di incompatibilità indicate nel presente bando di concorso.

Per gli studenti ammessi alla graduatoria è calcolato il punteggio che costituisce il merito.

La graduatoria è stilata secondo il merito decrescente, in caso di parità di merito prevale il valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio più basso; in caso di ulteriore parità prevale il candidato più giovane di età.

Sono considerati validi, ai fini del calcolo del merito, gli esami superati ed i crediti ottenuti fino al momento della compilazione della domanda di partecipazione al concorso.

Gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale, se in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla graduatoria, sono inseriti alla fine della stessa, secondo il merito decrescente acquisito e, in caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

Il merito è calcolato sommando i seguenti parametri:

- **la media ponderata dei voti** (pesati con i crediti relativi) degli esami sostenuti nel corso di studio attualmente frequentato e che sono verbalizzati con un voto; sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. La media ponderata è ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

dove:

N è il numero degli esami sostenuti,

V_i è il voto conseguito nell' i -esimo esame,

C_i sono i crediti assegnati all' i -esimo esame.

Il superamento dell'esame con lode comporta l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo al voto pari a 0,10 per ogni lode conseguita, quindi il voto di 30 e lode attribuisce un voto pari a 30,10. Qualora il bando sia rivolto a studenti di Facoltà differenti, per evitare disparità di trattamento, il valore della media ponderata può essere moltiplicato per il "**coefficiente di rivalutazione**", dato dal risultato del rapporto tra la media di Facoltà più alta e la media della Facoltà di appartenenza, relativi all'anno accademico precedente



- **il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti** nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini. Il risultato del rapporto è moltiplicato per 30.

Nel caso di studenti immatricolati ed iscritti ai corsi di laurea magistrale, i suddetti parametri (media ponderata e rapporto tra crediti ottenuti e crediti previsti) saranno calcolati su tutti gli esami conseguiti, sia quelli della carriera attuale (laurea magistrale) sia quelli della carriera pregressa (laurea).

Nel caso sia inserito nel bando il requisito specifico opzionale previsto all'art. 12 lettera a), il punteggio di merito viene calcolato sommando ai due parametri precedenti il seguente ulteriore parametro:

- **il voto dell'esame** previsto come requisito specifico per partecipare al concorso, tra quelli indicati nel bando.

Art. 17 - Calcolo del merito per studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale con titolo di laurea straniero non convertibile nel sistema di valutazione italiano

La valutazione indicata nella certificazione SAT verrà resa in trentesimi, secondo la seguente formula:

$$VSat_{convertito} = \left(\frac{V - V_{min}}{V_{max} - V_{min}} * (I_{max} - I_{min}) \right) + I_{min}$$

Dove:

V è il voto da convertire,

V_{min} è il voto minimo per ottenere la certificazione SAT acquisita,

V_{max} è il voto massimo previsto per la certificazione SAT acquisita,

I_{min} è il voto minimo per la sufficienza ad un esame in Sapienza (= 18/30),

I_{max} è il voto massimo ad un esame in Sapienza (=30/30).

Art. 18 - Penalizzazioni

Nel calcolo del punteggio del merito lo studente iscritto fuori corso o identificato come studente ripetente (vedi art. 2 del regolamento) subisce le seguenti penalizzazioni:

- il valore della media ponderata è ridotto di un punto per ogni anno di fuori corso e/o di ripetenza;
- il valore del rapporto tra i crediti ottenuti e crediti previsti, dopo essere stato moltiplicato per 30, è ridotto di un punto per ogni anno di fuori corso e/o di ripetenza.

Il numero di anni di penalizzazione viene calcolato a partire dall'anno di prima immatricolazione che, ai soli fini del presente Regolamento, viene così calcolato:

- lo studente iscritto prima ad un corso di studi che successivamente si sia iscritto ad altro corso (per passaggio, trasferimento, o nuova iscrizione con abbreviazione di corso), dovrà inserire quello di prima iscrizione all'Università (anche se proveniente da altro Ateneo), se siano stati riconosciuti cfu (crediti formativi universitari) nel nuovo corso;
- lo studente che abbia effettuato una rinuncia o un passaggio ad un corso di studio in cui non siano stati riconosciuti CFU, dovrà essere inserire la data di immatricolazione al nuovo corso di studio.

Per gli studenti immatricolati e iscritti ad una laurea magistrale il calcolo delle penalizzazioni tiene conto dell'intera carriera Universitaria (I e II livello).



Per il calcolo degli anni fuori corso/ripetente si utilizzano le scadenze temporali definite dal Regolamento Didattico di Ateneo di Sapienza.

Gli eventuali anni intermedi tra la prima e la seconda carriera universitaria, in cui lo studente non sia stato iscritto ad alcun corso di studio, non sono calcolati come anni di penalizzazione.

Art. 19 - Valutazione di alcune tipologie di esami/crediti

1. Gli esami ed i crediti conseguiti dallo studente, immatricolato o iscritto a Sapienza Università di Roma, presso Università estere (nell'ambito del progetto Erasmus+, "free mover", Erasmus Mundus ecc.) sono valutati solo se già convalidati o riconosciuti presso Sapienza Università di Roma.
2. Nel calcolo della media e del rapporto crediti acquisiti / crediti previsti non concorrono gli esami di profitto extracurricolari ex art. 6 del Regio Decreto n. 1269/38 poiché tali esami non concorrono al raggiungimento dei CFU previsti per il conseguimento del titolo e non fanno media.
3. Nel calcolo della media e del rapporto crediti acquisiti / crediti previsti non concorrono i corsi singoli se gli stessi non sono stati già riconosciuti nel corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario al quale lo studente è immatricolato/iscritto per il corrente anno accademico.
4. In caso di corsi integrati (con esami composti da più insegnamenti o moduli), nella valutazione del calcolo del merito, sono considerati il voto e i crediti conseguiti e convalidati relativi all'esame finale.

Art. 20 – Formazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria

La graduatoria provvisoria viene direttamente generata dalla piattaforma informatica, utilizzata per la gestione dei bandi, in base ai criteri specificati nell'art. 17 del presente Regolamento secondo i seguenti indici:

1. valore del merito in ordine decrescente;
2. in caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio più basso;
3. in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

La Struttura responsabile della gestione del bando provvede ad effettuare i controlli e le correzioni derivanti dagli artt. 18 e 19, non totalmente automatizzabili, ma rilevati dal sistema.

La graduatoria di merito è pubblicata entro 15 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione. La pubblicazione deve avvenire sia nel sito web della Struttura che in quello di Sapienza Università di Roma a norma di legge. La pubblicazione costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati. Nella graduatoria sono indicati in ordine progressivo, in base al punteggio conseguito, gli studenti vincitori, gli studenti idonei non vincitori e gli studenti esclusi. Detta graduatoria provvisoria è resa definitiva qualora dalla data di pubblicazione, trascorsi 5 giorni, non siano presentate richieste di revisione della stessa. La struttura pubblicherà in questo caso un apposito avviso nel quale viene precisato che la graduatoria provvisoria è divenuta definitiva. In caso di richieste di revisione la Struttura pubblicherà un apposito avviso nel quale viene precisato la data entro cui verrà pubblicata la graduatoria definitiva.

Art. 21 - Istanza di rettifica della graduatoria

Avverso la graduatoria provvisoria, lo studente che ha partecipato al concorso può presentare, tramite email inviata dal proprio indirizzo istituzionale Sapienza, istanza di rettifica per la correzione di errori e/o omissioni, che deve pervenire alla Struttura che ha emanato il bando di



concorso improrogabilmente entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria stessa.

E' nulla l'istanza ricevuta oltre il termine predetto. Nell'istanza devono essere indicati, in maniera chiara e puntuale, i motivi della stessa.

La Struttura responsabile della gestione del bando deve esaminare nel merito l'istanza, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla sua presentazione. In caso di accoglimento della stessa si provvede a stilare e pubblicare un avviso con la nuova graduatoria.

Non sono previsti ulteriori gradi di ricorso.

La pubblicazione della graduatoria definitiva costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati dell'esito dell'istanza di rettifica.

Art. 22 – Eventuale Nomina Commissione Giudicatrice e verifica requisiti opzionali

Nel caso di inserimento nel bando degli ulteriori requisiti specifici (opzionali) previsti dall'art. 12, per i quali si voglia verificare l'idoneità (es. conoscenza delle lingue, equipollenza dell'esame selezionato rispetto a quello richiesto dal bando, ecc.). il Responsabile della Struttura potrà nominare una Commissione composta da 3 membri esperti.

Lo studente che non possieda il requisito opzionale richiesto sarà escluso dalla graduatoria indipendentemente dalla sua collocazione, a valle dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 20.

La graduatoria di merito estratta dalla piattaforma informatica e successivamente depurata dagli studenti che non abbiano dimostrato di possedere i requisiti opzionali previsti dal bando, rappresenterà la graduatoria definitiva, da pubblicare entro non oltre 15 giorni a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Art. 23 – Atti di incarico

Gli incarichi vengono affidati tramite invio dell'atto di incarico unilaterale, sottoscritto con firma digitale dal Responsabile di Struttura, e prevede l'accettazione telematica da parte dello studente entro 5 giorni dalla ricezione.

I vincitori che non accetteranno l'atto entro il termine indicato saranno considerati rinunciari.

Art. 24 - Scorrimento della graduatoria

I posti non ricoperti per mancata accettazione o rinuncia alla borsa di collaborazione, sono assegnati mediante lo scorrimento della graduatoria. In tal caso l'assegnazione della borsa di collaborazione è resa nota ai candidati idonei chiamati in sostituzione, attraverso una comunicazione all'indirizzo e-mail istituzionale. L'accettazione o la rinuncia deve essere comunicata esplicitamente dallo studente entro 5 giorni naturali e consecutivi, pena decadenza.

Art. 25 - Codice di comportamento

Contestualmente all'atto di incarico lo studente riceve il codice di comportamento, parte integrante dell'atto stesso. La non ottemperanza al Codice di Comportamento comporta la decadenza dalla borsa di collaborazione. Modifiche al calendario dei turni assegnati, che garantiscano in ogni caso i servizi previsti, possono essere concordate tra i borsisti collaboratori, con successiva comunicazione al Responsabile della Struttura, che ne prende atto. Sono fatte salve indicazioni diverse, proposte dal Responsabile della Struttura.

Art. 26 - Decadenza dall'attività di collaborazione

Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dallo status di "borsista" nei seguenti casi:



- 1) conseguimento del titolo di studio. Nel caso particolare di conseguimento del titolo di studio triennale con successiva immatricolazione ad un Corso di Laurea Magistrale presso "Sapienza", la borsa di collaborazione potrà essere sospesa nel periodo compreso tra la laurea triennale e la successiva immatricolazione e ripresa per permettere allo studente di terminare l'attività.
- 2) aver presentato un'autocertificazione non corrispondente al vero agli Organi o Uffici dell'Università;
- 3) irrogazione di provvedimento disciplinare più grave della censura riguardante lo status di studente;
- 4) mancato rispetto del codice di comportamento;
- 5) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università;
- 6) rinuncia alla borsa, formulata con un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, salvo comprovati motivi che non consentano di rispettare il termine predetto;
- 7) la non ottemperanza al calendario delle attività di collaborazione assegnato per più di due turni.

TITOLO IV

Art. 27 – Controlli e sanzioni

Le Strutture che emanano i bandi di concorso effettuano i controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. - artt. 46, 47, 71 e seguenti.

Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere ai fini dell'assegnazione del contratto di collaborazione, esso viene revocato ed è effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 viene disposta una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, nonché la perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme civili e penali per i fatti costituenti reato.

Art. 28- Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti con la richiesta di partecipazione al concorso saranno trattati con la finalità di garantire il diritto allo studio attraverso il quale lo studente ha la possibilità di fruire di agevolazioni, sussidi, borse di studio e servizi per il miglioramento delle condizioni di studio e di vita degli studenti.

Tali dati saranno trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità istituzionali di Sapienza Università di Roma e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del bando di concorso.

In relazione al trattamento dei dati, gli interessati potranno chiedere al Titolare del trattamento, ricorrendone le condizioni, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 agli artt. 15 e ss. del regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016.

La pubblicazione della graduatoria avviene nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma in persona del suo legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede di Sapienza Università di Roma.



Il Titolare del trattamento ha designato, presso ogni Area e struttura, propri rappresentanti che provvedono ad individuare e incaricare ogni unità di personale ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati nell'ambito dello svolgimento della propria attività.

Si riporta nell'allegato "A" del presente Regolamento l'Informativa sul trattamento dei dati personali in base al regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016 e al d.lgs n. 196 del 30.06.2003, come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10.08.2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento europeo.

Art. 29 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale e pubblicato sul sito web di Sapienza Università di Roma

Art. 30 – Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore a partire dall'a.a. 2022/2023 ed è pubblicato sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma entro il primo giorno lavorativo successivo all'emanazione.